

*Allegato alla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 11 del 21/06/2005*

Regolamento
Occupazione
di SPAZI ed AREE PUBBLICHE
e per l'APPLICAZIONE
della RELATIVA TASSA

SOMMARIO

C A P O I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni
- Art. 5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 7 Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 8 Decadenza della concessione
- Art. 9 Revoca della concessione
- Art. 10 Rinnovo delle concessioni
- Art. 11 Occupazioni abusive - Rimozione dei materia

C A P O II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 12 Disposizioni generali/ Esclusioni ed esenzioni dalla tassa
- Art. 13 Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 14 Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 15 Misurazione dell'area occupata - criteri
- Art. 16 Tariffe
- Art. 17 Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 18 Casi particolari
- Art. 19 Denuncia e versamento della tassa
- Art. 20 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 21 Sanzioni

C A P O I
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1
Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonchè quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2
Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

le generalità e domicilio del richiedente;

il motivo ed oggetto dell'occupazione;

la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa ad eccezione delle occupazioni occasionali previste dal presente regolamento.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle Concessioni e o Autorizzazioni.

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, che dispone in materia di procedimenti amministrativi, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo ⁽¹⁾. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui al D.Lgs.114/1998 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni ..29... ⁽²⁾

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

La concessione e/o autorizzazione inoltre deve contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 6
Prescrizioni per le occupazioni.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti e dei veicoli.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7
Divieto temporaneo di occupazione.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8
Decadenza della concessione.

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- * mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- * reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- * la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9
Revoca della concessione.

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10
Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione permanente di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno ...30.... giorni prima della scadenza.

Art. 11
Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12
Disposizioni generali / Esclusioni ed esenzioni della tassa.

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina detto tributo, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non si può comunque prolungare nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni **occasionali**:

- occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- le occupazioni non superiori a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

In ordine alle facoltà di tassazione di alcune fattispecie di occupazione, previste dalla vigente normativa, la tassa⁽⁴⁾:

*non è dovuta per occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

*non è dovuta per le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

*non è dovuta per le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

*non è dovuta per le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

*non è dovuta per le occupazioni cimiteriali;

*non è dovuta per le occupazioni con tende o simili fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico anche con effetto retroattivo relativamente agli anni per i quali non si è applicata la relativa tassa dal 01/01/1994;

*non è dovuta per i passi carrabili e pedonali anche con affitto retroattivo relativamente agli anni per i quali non si è applicata la relativa tassa dal 01.01.1994;

*non è dovuta per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;

*non è dovuta per le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola⁽⁵⁾;

*non è dovuta per le occupazioni gravate da canoni concessori non ricognitori⁽⁶⁾;

*non è dovuta per le occupazioni effettuate con vasi o fioriere finalizzati ad abbellire il paese purché non creino intralcio alla viabilità;

*non è dovuta per le occupazioni del soprasuolo con luminarie, addobbi e festoni;

*non è dovuta l'imposta da chi occupa suolo pubblico in occasione di sagre, fiere e feste allo scopo di aumentare il turismo e le attività connesse;

*non è dovuta l'imposta da chi occupa l'area di suolo pubblico denominato Piazza Alvigini esclusivamente per il mercato nelle giornate di fiera e per gli spettacoli viaggianti con effetto retroattivo dal 01.01.1994.

*è dovuta per le occupazioni di suolo pubblico con impianti di erogazione di pubblici servizi;

Art. 13
Graduazione della tassa.
Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria tariffe al 100%:

Capoluogo:

Piazza Roma, Piazza Statuto, Piazza Solferino, Via Piacentina, Via Vittorio Emanuele II, Via Garibaldi, Via Cavour, Via XX settembre, Piazza Marconi, Lungo Museglia, Ponte T.Museglia, Via del Mercato, Piazza del Mercato, Via del Boschetto, Largo Manzoni, Viale Franco Anselmi, Piazza Dott. Filippo Beccaria, Via Palazzo, Via Telecco.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria tariffe ridotte al 50%:

Frazioni:

Fr. Cascine, Fr. Marguata, Fr. Telecco, Fr. S.Antonio.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^a categoria: -

Strade, spazi ed aree pubbliche di 4^a categoria: -

Art. 14
Criteri per la determinazione della tassa.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Per i passi carrabili la superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale"⁽⁷⁾.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 (occupazione del sottosuolo e soprasuolo), se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento⁽⁸⁾.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 15
Misurazione dell'area occupata - criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime⁽⁷⁾.

Le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 16
Tariffe.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

A tale scopo vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a ...12... ore: riduzione del ...50...%;
- b) occupazioni da ...13.... fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera. Vengono inoltre distinte le seguenti fattispecie⁽⁹⁾:

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento⁽¹⁰⁾.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 17
Maggiorazioni e riduzioni.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

Permanenti:

Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a⁽¹¹⁾ ...50...;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli

interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al⁽¹²⁾ ...10... per cento;

c) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 10 per cento per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del 10 per cento se in seconda categoria;

Temporanee:

a) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è⁽¹⁷⁾maggiorata..... del ...10... per cento;

b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del ..30.. per cento⁽¹⁹⁾;

c) Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

d) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%.

e) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

f) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

g) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa ridotta dell'80%.

h) per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

Art. 18 Casi particolari

Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo

Occupazioni permanenti con condutture cavi e impianti soprastanti e sottostanti il suolo pubblico da parte di aziende di erogazione pubblici servizi:

* a decorrere dal 01/01/2000 per le sopra citate occupazioni va utilizzato il criterio di quantificazione delle utenze e non più quello della determinazione forfettaria della tassa per chilometro lineare applicando le seguenti tariffe:

- Occupazioni del territorio comunale: l'importo è commisurato al numero complessivo di utenze esistenti nel Comune al 31/12 dell'anno precedente e nei Comuni fino a 20.000 abitanti € 0,77 per utenza.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dovuto a ciascun ente locale non può essere inferiore a € 516,46 da tale ammontare complessivo va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la stessa occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Costruzioni di gallerie sotterranee permanenti:

Il Comune nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa, impone un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Occupazioni con seggiovie e funivie permanenti:

Per l'occupazione permanente con i sopra citati impianti e dovuta una tassa annuale come da tariffa.

Distributori di carburante (dovuta una tassa annuale):

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi, sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione permanente.

Distributori automatici di tabacchi (dovuta una tassa annuale):

L'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Occupazioni temporanee del soprasuolo e sottosuolo:

* la tariffa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade e per la parte di esse effettivamente occupata in rapporto al chilometro lineare.

Per le occupazioni superiori ad 1 chilometro lineare, si applica una maggiorazione del 50%. Per le occupazioni superiori a 30 giorni, la tassa va applicata maggiorata delle seguenti percentuali:

- occupazione di durata non superiore a 90 giorni: 30%
- occupazione di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50%
- occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100%

Le tariffe sopra esposte sono da attribuire in base alla categoria dove è previsto per legge.

Art. 19

Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di aprile se in unica soluzione. Inoltre occorre

presentare l'eventuale denuncia entro il 30 aprile di ogni anno.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta.

In tal caso il pagamento della tassa, ferma restando la facoltà di versamento in 4 rate annuali uguali deve essere:

- effettuato entro il termine dell'occupazione;

La tassa, se di importo superiore ad Euro 258,23 per ogni occupazione, può essere corrisposta in 4 rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 20

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 21

Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni⁽²²⁾.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma della L. 24.11.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada).

NOTE:

- (1) Ove il regolamento non sia ancora approvato, si richiami il termine previsto dalla L. 241/1990.
- (2) Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 29 anni ai sensi dell'art. 27, comma 5, del nuovo codice della strada di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285
- (3) Solo per i comuni con popolazione superiore adiecimila abitanti
- (4) Pronunciarsi in ordine alla facoltà previste.
- (5) Solo per i comuni classificati montani.
- (6) In alternativa al punto l) previsto nel successivo art. 17.
- (7) Tralasciare qualora tale fattispecie sia esonerata.
- (8) Tralasciare qualora il comune non intenda applicare la riduzione.
- (9) In relazione al disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 507/1993 come modificato con D.Lgs. 566/1993, il comune potrà individuare diverse tariffe per le diverse fattispecie di occupazione, secondo gli intendimenti del Consiglio Comunale in rapporto alla realtà locale;
- (10) Ai sensi art. 45, comma 1, D.Lgs. 507/1993, la tariffa viene ridotta fino al 50 per cento.
- (11) Ai sensi art. 44, comma 1, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere ridotta fino ad un terzo. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà.
- (12) Ai sensi art. 44, comma 8, D.Lgs. 507/1993, si applica la tariffa ordinaria ridotta fino al 10 per cento.
- (13) Ai sensi art. 44, comma 9, D.Lgs. 507/1993, si applica la tariffa ordinaria ridotta fino al 10 per cento. Tralasciare se la tassa non viene applicata.
- (14) Ai sensi art. 44, comma 10, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere ridotta fino al 30 per cento. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà. Tralasciare se la tassa non viene applicata.
- (15) Ai sensi art. 45, comma 2, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere ridotta fino ad un terzo. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà.
- (16) Ai sensi art. 45, comma 4, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà.
- (17) Ai sensi art. 45, comma 6, D.Lgs. 507/1993, la tariffa può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30% rispetto a quella ordinaria. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà. Tralasciare se la tassa non viene applicata.
- (18) Ai sensi art. 45, comma 3, D.Lgs. 507/1993, le tariffe non possono essere superiori al 30% della tariffa ordinaria; tralasciare se la tassa non viene applicata.
- (19) Ai sensi art. 45, comma 6-bis D.Lgs. 507/1993, le tariffe possono rddrtr ridotte fino al 50%.
- (20) In alternativa all'ultimo periodo previsto nel precedente art. 12.
- (21) Importo a discrezione del Comune, comunque non superiore ad Euro 10,33. Tralasciare ove il Comune non intenda avvalersi di tale facoltà.
- (22) Modificato dall'art.12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.473.